

Osservazioni della Confindustria Piemonte al Disegno di legge regionale n. 364 presentato il 24 Settembre 2013 - Misure urgenti di semplificazione delle norme regionali sulle attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali in materia di cave e torbiere.

(Torino, 20 novembre 2013)

La Confindustria Piemonte esprime apprezzamento per l'iniziativa della III Commissione Consiliare della Regione Piemonte di coinvolgere le Associazioni di rappresentanza degli interessi imprenditoriali nella discussione sul Disegno di legge regionale n. 364 – "Misure urgenti di semplificazione delle norme regionali sulle attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali in materia di cave e torbiere".

OSSERVAZIONI GENERALI

Le osservazioni che vengono avanzate da parte delle imprese del settore estrattivo sono consequenzialmente indirizzate alla tutela e valorizzazione della professionalità di tali attività qualificate, alle prese con una crisi economica che incide fortemente anche sulle condizioni specifiche di un mercato che già vede un eccesso strutturale di offerta.

L'attività estrattiva, oltre al livello occupazionale diretto, fornisce materia prima indispensabile per il comparto edile sia per quanto concerne gli aggregati per il calcestruzzo ed altri usi specifici, sia per i materiali per usi industriali (cementifici, fornaci per calce e per laterizi, sabbie per vetriere) e sia per il mercato delle pietre ornamentali che coprono, ancora, nonostante la concorrenza di altri materiali provenienti dai nuovi paesi emergenti, una valida fetta del mercato nazionale ed internazionale.

E' da sottolineare inoltre che, soprattutto per quanto concerne i comparti dei materiali industriali e delle pietre ornamentali, l'attività estrattiva garantisce un elevato livello occupazionale in ambiti territoriali prevalentemente, se non esclusivamente, montani in cui le occasioni alternative di lavoro sono limitate. Nella realtà piemontese per questi due comparti è da considerare, inoltre, che immediatamente a valle dell'attività estrattiva operano strutture produttive che creano un elevato livello occupazionale ed un ulteriore valore aggiunto al materiale lavorato e trasformato.

Dai dati riportati dal DPAAE, ampiamente giustificati, e dai punti precedenti, discende che l'attività estrattiva, unitamente alla filiera a valle, incide sul PIL per un valore pari al 10%. In particolare è stato stimato da studi di settore che ogni 500.000 euro investiti nell'attività estrattiva e nella filiera vengono generati 14 nuovi posti di lavoro.

Di seguito sono riportate alcune osservazioni e considerazioni di carattere generale all'articolo proposto.

- **Art. 7. (Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 69/1978)**

Si esprime apprezzamento per l'innovazione introdotta per integrare ai siti estrattivi ulteriori funzioni a carattere turistico, ricreativo, culturale. Con particolare riferimento all'innovazione del possibile scomputo degli oneri sostenuti per tali attività/interventi, pare opportuna una migliore definizione dei commi proposti finalizzata a chiarire i seguenti punti:

- le nuove funzioni / attività / interventi, per poter concorrere allo scomputo, debbono essere definite pubbliche / ad uso pubblico / di rilevanza pubblica e prevedere opere/infrastrutture da cedere/asservire ad uso pubblico? O viceversa possono contemplare anche interventi di natura privata (ad es. manifestazioni sportive) comunque aperte al pubblico?
- posto che l'esercizio di tali attività deve essere disciplinato nelle Convenzioni accompagnate ai provvedimenti autorizzativi, per le attività già esistenti con Convenzioni vigenti è possibile integrare i contenuti di un provvedimento/convenzione che non contemplava tali aree/attività?
- posto che tali nuove attività possono anche essere previste al di fuori dei perimetri di cava, quale rapporto/procedura deve intercorrere con la componente urbanistico/territoriale? L'articolo nulla dice al riguardo fatto salvo al comma 4 laddove però si introducono specifiche disposizioni per i "progetti integrati", mancando di approfondire la casistica relativa al singolo intervento estrattivo magari già in essere.

Al comma 1, chiediamo l'inserimento, dopo (Norme di Polizia...) di "e successive leggi intervenute (DL 624/96 e TU 81/08)".

Inoltre, sarebbe opportuno richiamare, nell'ambito di un possibile recupero culturale e paesaggistico, quanto stabilito, per i siti estrattivi dichiarati di interesse storico, dal Codice Urbani (DL 42/04), considerati, all'art.10, eventuali beni da tutelare.

- **Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 69/1978)**

Si ritiene che l'aggiornamento delle sanzioni già previste e l'importo di quelle nuove risulti eccessivamente oneroso. In proposito, si ritiene opportuno che venga piuttosto specificata e chiarita la differenza tra la "difformità dall'autorizzazione", di cui al comma 2, e l'"inosservanza delle prescrizioni tecniche", di cui al comma 4, rilevata altresì la limitata differenza delle sanzioni amministrative di competenza.

- **Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 30/1999)**

Si ritiene che sia opportuno un chiarimento del comma 6 sotto il profilo giuridico nei suoi effetti; se con tale dizione s'intende indicare un ulteriore rapporto con la disciplina urbanistico-territoriale, i termini utilizzati non sono sufficienti a definire una sorta di "salvaguardia" con effetti prescrittivi sugli usi del suolo. Si ritiene, pertanto, che sia opportuna un'integrazione, prevedendo ad esempio un raccordo con le procedure ex LR 56/77 nell'ambito della Conferenza che approva il Piano di gestione.

- **Art. 14. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 30/1999)**

Si ritiene che la formulazione dell'articolo possa lasciare aperta la possibilità interpretativa di un ulteriore ed autonomo procedimento per i recuperi ambientali, quasi distinto dalla procedura generale di approvazione del Piano di gestione laddove applica ai "recuperi ambientali" genericamente l'art. 7 della LR 69/78 che detta "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento" nella procedura in capo all'Amministrazione Comunale. Si ritiene quindi opportuna un chiarimento.

- **Art. 18. (Modifiche alla l.r. 14/2006)**

Al comma 6, per non vanificare la positiva innovazione introdotta con la possibilità di "scomputo", potrebbe essere utile integrare maggiormente la declinazione delle opere e degli interventi che possono concorrere, posto che non sempre le cave sono collocate in ambiti con potenzialità turistiche: a tal fine è opportuno definire il regime giuridico conseguente delle opere e degli interventi realizzati a scomputo (mutuando ad es. dall'esperienza già in essere in campo edilizio/ urbanistico) prevedendo anche la realizzazione di opere di urbanizzazione "a distanza", non solo direttamente di pertinenza del sito estrattivo.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

In merito all'analisi puntuale del testo, Confindustria Piemonte si è fatta animatrice di una approfondita disamina della bozza, attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di imprenditori del settore estrattivo provenienti dall'intero territorio regionale, e con il supporto tecnico di diversi esperti esterni (provenienti dalle professioni e dall'università). Al fine di ottenere un effetto a favore dello sviluppo del settore, della competitività del sistema regionale, della concorrenza e della tutela delle risorse, il Gruppo di Lavoro appositamente costituito ha identificato e riassunto nel seguito gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche puntuali al testo proposto.

Per facilità di lettura, viene nel seguito ripreso il testo del DDL 364 (riportando i soli articoli per cui sono state individuate variazioni puntuali), indicando in **rosso** le modifiche ed integrazioni proposte, comprese le proposte di inserimento di interi nuovi articoli.

Si conferma, come Confindustria Piemonte, la disponibilità e l'interesse ad essere ulteriormente sentiti in audizione davanti alla III Commissione, al fine di argomentare ed approfondire tutte le proposte nel seguito riassunte.



Capo I.
MODIFICHE ALLA LR 69/1978

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 69/1978)

1. L'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è sostituito dal seguente:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La Regione disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.
2. L'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario o dai loro aventi causa è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto **nella presente legge, e comunque nel rispetto ed in conformità alle linee di programmazione ed agli strumenti di pianificazione settoriale richiamati al successivo art. 2.**
3. Non è soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzare esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi.
4. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi finalizzati a sistemazioni agrarie e fondiarie nonché al miglioramento agrario o messa in sicurezza che comportano, per un'unica volta, l'asportazione, al di fuori del fondo dell'azienda agricola, di tout-venant o di materiali industriali di volumetria inferiore a 1.000 metri cubi/ettaro o a 50 metri cubi/ettaro, nel caso di materiali lapidei destinati al mercato delle pietre ornamentali. Permane l'obbligo di presentare la Comunicazione di Inizio Lavori secondo le disposizioni del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di acquisire le autorizzazioni in relazione agli eventuali vincoli di natura pubblicistica esistenti. A fini statistici, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la cubatura estraibile e la localizzazione di ogni intervento.
5. Gli interventi finalizzati a sistemazioni agrarie e fondiarie e al miglioramento agrario o messa in sicurezza che comportano, per un'unica volta, l'asportazione di materiali industriali o di tout-venant inferiore a 10.000 mc/ettaro o un quantitativo inferiore a 500 mc/ettaro, nel caso di materiali destinati al mercato delle pietre ornamentali, sono soggetti a procedura semplificata di autorizzazione, che si conclude entro 90 giorni. In tali casi il proponente presenta istanza di autorizzazione al comune che, accertata l'assenza di vincoli di natura pubblicistica e valutata positivamente la documentazione presentata, autorizza l'intervento, previo parere della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, che si esprime entro 30 giorni, decorsi i quali l'istanza si intende procedibile. Il termine di 30 giorni può essere sospeso per una sola volta per una durata non superiore a 30 giorni, al fine di acquisire le necessarie integrazioni.
6. Per gli interventi di cui al comma 5, da attuare in aree soggette a vincoli di natura pubblicistica, il comune rilascia l'autorizzazione valutate le risultanze di apposita conferenza di servizi convocata ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
7. Per gli interventi di cui ai commi 5 e 6, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica da allegare all'istanza.
8. Gli interventi di cui ai commi 5 e 6 sono soggetti al pagamento del diritto di escavazione ed agli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria di cui all'articolo 29 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,



n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

9. I procedimenti di cui ai commi 5 e 6 non si applicano per interventi in aree confinanti o a distanze inferiori a 500 metri da interventi analoghi precedentemente autorizzati.

10. Le cubature di cui ai commi 4, 5 e 6 si intendono rapportate alla superficie effettiva di scavo.

11. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge: a) l'estrazione di materiali derivanti da interventi finalizzati a scopi diversi da quelli agricoli ed estrattivi, purché oggetto di autonoma disciplina normativa; b) l'estrazione di materiali da corsi d'acqua e dal demanio fluviale."

12. Gli interventi finalizzati e compatibili con la gestione dei sedimenti, ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Po n.9/2006 e n. 3/2008 sono autorizzati secondo le procedure previste dalle disposizioni legislative urgenti.

Art. 1bis
(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 69/1978)

1. L'articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è sostituito dal seguente:

Art. 2

(Programmazione e Pianificazione dell'attività estrattiva)

1. La programmazione e la pianificazione delle attività estrattive si realizza attraverso il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) redatto coerentemente con le norme di governo del territorio, del paesaggio e dell'ambiente : al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, è coordinato con altri Piani di settore che possono interferire con l'attività estrattiva e deve garantire la valorizzazione e la razionalizzazione dell'uso della risorsa estrattiva e la copertura dei fabbisogni richiesti dal mercato di riferimento tenuto conto dei seguenti criteri:

a) ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse in relazione alla localizzazione dei giacimenti e delle aree di mercato, valutate secondo le caratteristiche e le esigenze dei seguenti tre comparti estrattivi:

- Inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi;
- Pietre ornamentali;
- Materiali Industriali;

b) valutazione dei valori ambientali e paesaggistici nonché dei rischi di natura idrogeologica;

c) tutela della salubrità del contesto territoriale,

d) valutazione ai fini della salvaguardia delle caratteristiche delle aree sottoposte a vincoli di natura pubblicistica.

2. Il PRAE assicura coerenza e uniformità applicativa a tutto il territorio regionale, sia per le modalità di stima dei fabbisogni sia per la determinazione degli elementi rilevanti ai fini del calcolo, aggiornando in prima stesura i contenuti già formalizzati nel Documento Programmatico delle Attività Estrattive (DPAE).

Nella stima dei fabbisogni devono essere considerati anche i quantitativi derivanti da materiali sostitutivi, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e dagli interventi di rinaturazione.

3. Il PRAE ha validità decennale ed è formato ed approvato secondo le procedure di cui al Titolo II della LR 56/77 s.m.i. (art. 7); la procedura di formazione ed approvazione è coordinata con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il PRAE resta in vigore fino all'approvazione



del successivo: qualora le aree individuate dal PRAE scaduto risultino esaurite, le nuove autorizzazioni sono consentite purché compatibili con i criteri del PRAE.

4. Per quanto riguarda il comparto "Inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi" il PRAE, al fine di ottimizzare il corretto impiego delle risorse, individua i volumi occorrenti per il decennio di riferimento prevedendo i quantitativi da destinare al confezionamento del calcestruzzo e dei conglomerati bituminosi e quelli utilizzabili per tout-venant per riempimenti e per sottofondi.

5. L'autorizzazione all'attività estrattiva, disposta dalla presente legge ai sensi dell'art. 1 e con i criteri e le procedure previste agli articoli 5,7, è rilasciata dall'Amministrazione competente nel rispetto ed in conformità al PRAE.

6. Le previsioni del PRAE prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali e contengono l'individuazione di:

- ambiti territoriali "potenzialmente estrattivi" costituenti bacini e poli, con carattere prescrittivo per quanto riguarda la conformità urbanistica degli interventi estrattivi ivi autorizzabili;
- interventi in aree degradate finalizzati al riassetto funzionale e produttivo dei siti.

Ad avvenuta approvazione del PRAE, le previsioni di cui sopra sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali: la presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del PRAE.

7. Il PRAE è aggiornato almeno ogni dieci anni e comunque in occasione di significative variazioni del quadro di riferimento economico e territoriale; in tale accezione il PRAE può altresì essere modificato a seguito di motivata richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le Varianti al PRAE che incidono sui contenuti strutturali del Piano sono formate ed approvate con la procedura ordinaria (prevista dall'art. 7 LR 56/77 s.m.i.): il contenuto strutturale è espressamente dichiarato ed illustrato negli elaborati del Piano, con particolare riferimento alla procedura di VAS.

Le Varianti al PRAE che non incidono sui dichiarati contenuti strutturali si configurano come "non sostanziali" e sono approvate dalla Giunta Regionale sentita ed informata la competente Commissione Consiliare; in ogni caso sono da ritenersi Varianti "non sostanziali":

- quelle che modificano la delimitazione dei Poli e dei Bacini per non più del 10% della estensione territoriale;
- quelle che, qualora nel corso del decennio venga accertata l'impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate esigenze del mercato, modificano per non più del 10% il dimensionamento complessivo del Piano, da contenersi comunque nel limite massimo del 20% assegnato allo specifico polo e/o bacino di riferimento;
- quelle esclusivamente normative finalizzate ad una migliore ed efficace chiarezza attuativa ed interpretativa.

Le modifiche che correggono errori materiali e che eliminano contrasti ai sensi del comma 4 art. 10 LR 56/77 s.m.i., sono approvate con la procedura ivi prevista.

Art. 1ter
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 69/1978)

1. L'articolo 3 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è sostituito dal seguente:



Art. 3.

(Attività estrattiva e strumenti urbanistici)

1. Le attività di coltivazione di cave e torbiere, autorizzate o attuate in regime di concessione ai sensi della presente legge, nonché le opere autorizzate a norma del successivo art. 14, fino all'entrata in vigore del PRAE, sono soggette alle norme che seguono.
2. Nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, qualora la destinazione dell'area sia difforme, il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per l'attività estrattiva è integrato dalla procedura di Variante Semplificata come disciplinata dal comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 s.m.i." ed altresì in carenza di PRAE, è consentito purché compatibile con il Piano territoriale Provinciale (PTP).
3. Abrogato
4. I Comuni che vengono comunque a conoscere l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera, non ancora previsti o disciplinati dai vigenti strumenti urbanistici, sono tenuti all'adozione, a fini di salvaguardia della risorsa estrattiva, della relativa variante secondo la procedura prevista dal 2° comma, e a segnalarne la presenza nella fase di predisposizione del PRAE.

Art. 2bis

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 69/1978)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è sostituito dal seguente:

3. L'organo competente provvede autonomamente previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell'avente causa.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 69/1978)

1. L'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è sostituito dal seguente:

Art. 10.

(Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo non superiore a quindici anni e la sua durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. L'autorizzazione può essere rinnovata, eventualmente anche in relazione ad ampliamenti, sulla base delle stesse disposizioni che ne disciplinano il rilascio.
1bis. Per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale il periodo di autorizzazione coincide con le previsioni temporali indicate nel crono programma indicato in progetto ed approvato nel giudizio di compatibilità ambientale. Qualora l'area di cava ricada in aree sottoposte ad autorizzazione ai sensi del T.U. 42/2004 e s.m.i., il relativo progetto è autorizzato secondo fasi di 5 anni; i rinnovi quinquennali, previo accertamento di conformità dei lavori eseguiti, sono autorizzati secondo la procedura ai sensi degli articoli 32 e 33 l.r. 44/2000.
2. Scaduti i termini dell'autorizzazione, se il progetto di coltivazione approvato non ha subito modificazioni, il comune può prorogare l'autorizzazione stessa, per una durata massima pari alla



metà di quella originariamente prevista e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.

3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei seguenti casi: a) attività in regime di concessione; b) *cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della l.r. 30/1999. La previsione di cui al comma 2 si applica anche alle attività ubicate in aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue e in zone naturali di salvaguardia, nonché ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, ferma restando la necessità di possedere od ottenere, per il periodo di proroga, le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali previste dalle disposizioni vigenti.*

4. L'amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 2, senza acquisire il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4 bis Resta invariata la possibilità, da parte degli operatori di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione che, alle stesse condizioni del rilascio, è dovuto, di norma dopo aver usufruito della proroga. Il rinnovo, essendo sottoposto alla procedura ordinaria, può prevedere ampliamenti.

5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata specifica, nonché la relativa modulistica, da allegare all'istanza di proroga.

Art. 4bis

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 69/1978)

1. L'articolo 14 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è sostituito dal seguente:

Art. 14

(Opere ed impianti in funzione dell'attività estrattiva)

1. Alle cave e alle torbiere non si applica la disciplina urbanistica relativa al permesso di costruire di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni e regolamentari in materia edilizia).

2. Gli impianti e le opere a servizio delle cave e torbiere sono assoggettati al permesso di costruire e ai relativi contributi.

3. Quando viene richiesto il permesso di costruire, il comune interessato è tenuto al suo rilascio entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, ponendo a carico del coltivatore i contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; in tal caso il Comune, in sede di procedura di Variante di PRGC di cui all'art. 3, valuta altresì la necessità di assegnazione di una destinazione propria dell'area di pertinenza degli impianti.

Capo II.

MODIFICHE ALLA LR 30/1999



Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 30/1999)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30, è sostituito dal seguente:

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche con la disciplina dell'attività di cava e di ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto, la presente legge detta norme in parziale deroga alla l.r. 69/1978, per l'esercizio di cave di prestito occorrenti al reperimento di materiali **di basso pregio adatti a rilevati, riempimenti e rimodellazioni**, necessari per la realizzazione di tutte le opere pubbliche comprese in accordi Stato - Regioni e di quelle con un fabbisogno superiore ai 900.000 mc di materiali litoidi. **Al calcolo del fabbisogno concorrono gli utilizzi di materiali** derivanti da: a) **sfridi da** attività estrattiva; b) operazioni di recupero ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998; c) opere o lavori dai quali si generino terre e rocce da scavo ai sensi del d.m. 161/2012 e dell'articolo 41 bis del d.l. 69/2013; d) ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei e previsti in appositi Piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi.

2. Il proponente l'opera pubblica è tenuto a presentare il piano di gestione dei materiali, contestualmente al progetto preliminare dell'opera pubblica, alle strutture regionali competenti che lo valutano in sede di conferenza di servizi, ai sensi della l. 241/1990, al fine di sottoporlo all'approvazione della Giunta regionale che provvede con apposita deliberazione.

3. Il piano di cui al comma 2 **deve ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno prioritariamente con il massimo utilizzo dei materiali elencati al comma 1** e contiene: a) il fabbisogno totale dei materiali necessari, con l'indicazione puntuale delle diverse tipologie di materiale e dei siti previsti per l'approvvigionamento; **i siti devono essere coerenti con le linee di programmazione e pianificazione di settore** b) il quantitativo previsto di terre e rocce da scavo risultanti dalla realizzazione dell'opera, con relativa indicazione dei siti di riutilizzo; c) il calcolo dei materiali alternativi idonei utilizzabili, provenienti sia da attività edili, sia da sottoprodotti, sia da interventi di sistemazione idraulica di corsi d'acqua; d) **i motivi che non consentono, totalmente o parzialmente, di approvvigionarsi ricorrendo al materiale estraibile dalle cave autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978.**

4. Il proponente l'opera pubblica è altresì tenuto a presentare, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed agli enti locali interessati, un piano di comunicazione tecnicoambientale che possa garantire una corretta informazione sullo svolgimento ed il relativo impatto sul territorio.

5. SOPPRESSO

6. Il piano di gestione dei materiali vincola, per tre anni dalla sua approvazione, sia le aree individuate per il reperimento che quelle per la deponia.